



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 8 novembre 2024

NEWS DEL GIORNO

Polizze vita: nessuna detrazione se non concorrono a formare il reddito imponibile
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Riduzione premi 2024 per le imprese artigiane prive di infortuni nel 2022/2023
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Residenza fiscale delle persone fisiche: le novità dopo il Decreto fiscalità internazionale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Nozione di cantiere e obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Polizze vita: nessuna detrazione se non concorrono a formare il reddito imponibiledi **Redazione**

L'Agenzia delle entrate, con [risposta a interpello n. 218/E del 6 novembre 2024](#), ha chiarito che i premi assicurativi relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei dipendenti possono essere detratti dal contribuente lavoratore solo se il loro ammontare è stato assoggettato a tassazione. Infatti, come chiarito anche dalla risoluzione n. 391/E/2007, se i suddetti premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo dei lavoratori non possono essere detratti.

Master di specializzazione**Direzione e organizzazione delle risorse umane****Scopri di più**

NEWS DEL GIORNO

Riduzione premi 2024 per le imprese artigiane prive di infortuni nel 2022/2023

di **Redazione**

È stato pubblicato nell'area pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in data 7 novembre 2024 il [D.L. Mlps-Mef 9 ottobre 2024](#), concernente “*Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2024*”, che fissa la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023, ai sensi dell'articolo 1, commi 780 e 781, lettera b), L. 296/2006, in misura pari al 4,81% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2024.

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



Residenza fiscale delle persone fisiche: le novità dopo il Decreto fiscalità internazionale

di **Redazione**

L'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 20/E del 4 novembre 2024](#), ha illustrato gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

Viene chiarito che sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato, sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Cambia, quindi, il concetto di domicilio: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta – 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno – è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

La circolare rende anche chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno.

Una novità importante riguarda i lavoratori in *smart working*: per effetto dell'introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in *smart working* nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Infine, per effetto delle modifiche introdotte, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente. Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell'alternatività dei diversi criteri.



Seminario di specializzazione

Controllo dei lavoratori e nuove tecnologie

Scopri di più

NEWS DEL GIORNO

Nozione di cantiere e obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavoridi **Redazione**

La Cassazione Penale, Sezione IV, con sentenza 12 settembre 2024, n. 34387, in tema di sicurezza sul lavoro, ha statuito che la nozione di cantiere, ai fini dell'applicazione dell'obbligo di nominare, ex articolo 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori, dev'essere rapportata all'opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d'opera, ma dall'effettiva ultimazione di tutti i lavori a essa inerenti.

Lavoro – Prevenzione infortuni – Sul lavoro – Art. 90, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008 – Salute e sicurezza sul luogo di lavoro – Lavoro su cantiere

Seminario di specializzazione**Congruietà della manodopera in Edilizia****Scopri di più**